

**ATTO N. DD 2395**

**DEL 30/06/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 165**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE (PIETRA DI LUSERNA) DENOMINATA “CARGUI” IN LOCALITA’ SEA  
COMUNE: LUSERNA SAN GIOVANNI  
PROPONENTE: SALUSSO FABRIZIO  
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 23/2016 E S.M.I.  
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016 E S.M.I.

**Premesso che:**

- In data 07/06/2019 la Ditta SALUSSO FABRIZIO - con sede legale in Bagnolo Piemonte (CN) via Maddalena n. 15 e P. IVA 02396120046 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della lr 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata “Cargui” in località Sea*”, da realizzarsi nel Comune di Luserna San Giovanni (TO).
- Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 13 dell’Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. “*cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m<sup>3</sup>- valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta- nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo*”.
- Contestualmente, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi dell’art.8 della L.R. 23/2016 e smi, di competenza della Città metropolitana.
- Ai sensi dell’art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la procedura interdisciplinare di VIA ha compreso e coordinato il rilascio dei seguenti titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’opera: Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004, Autorizzazione ex LR 45/89 (terreni sottoposti a vincolo idrogeologico), Verifica di VAS e Variante urbanistica ex art. 8 LR 23/2016 e L.R. 56/1977.
- Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico per la VIA, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. L’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-

scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.

- Con nota prot. n. 53959 del 20/06/2019 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.
- In data 05/07/2019, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare di VIA.
- Le pubblicazioni degli elaborati tecnici ai fini della procedura di VAS sono state effettuate sia sul sito della CMTO sia in quello del Comune di Luserna, al fine di garantire la massima trasparenza ed integrazione dei procedimenti di VIA e VAS in conformità a quanto definito dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 Febbraio 2016 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"* e all'art. 10 comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: *"Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"*.
- Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria, in data 23/07/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. Nella stessa data si è svolta la prima seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.
- In data 03/09/2019 i funzionari della Città Metropolitana hanno svolto il sopralluogo istruttorio presso il sito di cava.
- A seguito degli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi, del sopralluogo e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare alla Società proponente, con note n. 79903 del 24/09/2019 e n. 80277 del 25/09/2019 l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Il procedimento è stato pertanto sospeso sino al 06/11/2019, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.
- In data 18/12/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la prima seduta della conferenza decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto. Nella medesima data si è svolta la seconda seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.
- Nella suddetta Conferenza la documentazione integrativa presentata è stata giudicata esaustiva e la Conferenza si è espressa favorevolmente in merito alla medesima, ad eccezione di quanto concerne le compensazioni ambientali, la cui valutazione è stata demandata ad successivo Tavolo Tecnico specifico.
- In data 15/01/2020 si è tenuta la riunione del Tavolo Tecnico, con oggetto l'esame delle compensazioni ambientali, a cui hanno partecipato oltre la Città metropolitana, il Comune di Luserna San Giovanni, l'Arpa e la Ditta Salusso.
- In data 24/01/2020 sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati integrativi relativi alle compensazioni ambientali, che sono stati ritenuti esaustivi dagli enti interessati.
- Con nota del 10/03/2020 è pervenuta a questa Amministrazione la Determina n. 19 del 09/03/2020 dell'

Unione Montana del Pinerolese di esclusione dalla V.A.S. della “*Variante Urbanistica n. 16, connessa all’istanza di coltivazione della cava di gneiss lamellare denominata “CARGUI” in Località SEA*”.

- In data 16/03/2020 sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati definitivi della Variante n.16 al PRGI del Comune di Luserna San Giovanni, che recepiscono al loro interno le osservazioni ricevute dall'ARPA Piemonte in fase di valutazione VAS e quanto riportato nella relazione istruttoria di esclusione dell'organo tecnico dell'Unione Montana Pinerolese.
- Con nota Prot. CM n. 24811 del 30/03/2020 è stata comunicata la sospensione e differimento dei termini del procedimento seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) fino al 15 maggio 2020.*
- Con nota Prot. CM n.30069 del 27/04/2020 sono stati richiesti agli Enti interessati i pareri e autorizzazioni ai fini della conclusione del procedimento.
- Con nota Prot. CM n.32856 del 12/05/2020 sono stati inviati al Comune i pareri relativi agli aspetti urbanistici della Città metropolitana, del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere e del Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest della Regione Piemonte.
- Con nota prot. CM n. 30565 del 29/04/2020 è stato comunicato alla Ditta l’importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino.
- In data 29/05/2020 è pervenuta da parte della Ditta in oggetto, polizza fideiussoria emessa dalla Unipol Sai n.173162724 del 18/05/2020 contraente la Ditta Salusso Fabrizio a beneficio della Città Metropolitana di Torino, con durata a partire dal 18/05/2020 sino al 25/02/2028 e importo della garanzia pari a Euro 63.000, così come indicato nella nota suddetta.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/05/2020 è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del della L.R. 23/2016 s.m.i. e dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R, parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica n. 16 al P.R.G.I. vigente connessa all’istanza di coltivazione della cava di gneiss lamellare denominata “Cargui”, così come in ultimo pervenuta dal Proponente in data in data 17/03/2020 al prot. Del Comune n. 5101, a condizione che vengano recepite all’interno della documentazione progettuale le richieste di modifica e osservazioni pervenute dagli enti sovraordinati.
- Con nota Prot. CM n. 39882 del 10/06/2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi conclusiva, da svolgersi in modalità telematica.
- In data 18/06/2020 si è svolta in modalità telematica, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la seduta conclusiva della conferenza decisoria, per l’approvazione del progetto e della Variante urbanistica al PRGC.
- La Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR 23/16 e smi ha provveduto a:
  1. richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia con richiesta prot. n. PR\_CNUTG\_Ingresso\_0045126\_20190806 del 06/08/2019 per la quale è stato rilasciato nulla osta in data 07/08/2029;
  2. verificare in data 11/06/2020 prot.n. 19795905 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
  3. richiedere con nota n.40301 del 12/06/2020 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per la quale attualmente si è in attesa di riscontro;
  4. richiedere con nota n. 41022 del 15/06/2020 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta in oggetto, dala quale non risulta nulla come comunicato dalla Procura di Cuneo in data 17/06/2020.

5. valutare la capacità tecnico economica della Ditta secondo i criteri del Regolamento regionale del 02/10/2017 n. 11/R;

**Premesso inoltre che:**

Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:

- *Parere unico regionale (prot. C.M. n. 37323 del 01/06/2020) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- *Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 3/2020 del 25/02/2020 del Comune di Luserna San Giovanni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., allegato alla presente determinazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- *Parere favorevole della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana n.8899 del 16/06/2020.*
- *Deliberazione del Consiglio Comunale di Luserna San Giovanni n. 18 del 27/05/2020 di espressione parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 8 del della L.R. 23/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;*
- *Deliberazione della Giunta Comunale di Luserna San Giovanni, n. 14 del 29/01/2020 contenente le determinazioni del Comune.*
- *Determinazione n. 19 del 09/03/2020 dell'Unione Montana del Pinerolese di esclusione della Variante al PRGC dalla fase di V.A.S.*
- *Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti della Città metropolitana n. 1535 del 06/05/2020.*
- *Relazione tecnica dell'ARPA trasmessa con nota n. 40906 del 05/05/2020.*

**Considerato che:**

**Dal punto di vista amministrativo:**

- Ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.
- La procedura interdisciplinare di VIA ha coordinato la procedura per il rilascio l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 10 della LR 23/2016 e s.m.i.
- Nell'ambito dell'istruttoria integrata sono stati rilasciati i pareri vincolanti ai sensi della L.R. 45/89 e smi e l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, ai sensi della L.r. 23/2016 la variante urbanistica necessaria per adeguare la destinazione d'uso del PRGC a tutta l'area oggetto di coltivazione è stata coordinata all'interno del procedimento di VIA previa pubblicazione sul sito della Città metropolitana e del Comune.
- Il Comune di Luserna San Giovanni ha effettuato la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica suddetta. L'Unione Montana Pinerolese, con Determinazione n. 19 del 9 marzo 2020,

esaminati i pareri degli enti consultati (tra cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; e A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest), ha escluso la Variante dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1535 del 06 maggio 2020 la Città metropolitana ha dichiarato la compatibilità della proposta della Variante urbanistica al Piano Territoriale di Coordinamento e ha espresso puntuali osservazioni, ricomprese in dettaglio nell'Allegato A- Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Il Comune di Luserna San Giovanni con D.C.C. n. 18 del 27/05/2020 ha espresso parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica.

#### **Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale:**

- La Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico per la VIA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A), rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione III della medesima Relazione.
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex LR 23/2016, con le prescrizioni riportate nel suddetto Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.
- Il presente Giudizio di Compatibilità Ambientale è espresso sul progetto decennale suddiviso in “saggio minerario”, fase I a 5 anni e fase II a 10 anni.
- Tuttavia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, in virtù del disposto dell'art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2016 e s.m.i., può essere rilasciata nei termini della validità dell'autorizzazione paesaggistica, cioè fino al 25/02/2025; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata.
- Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, in ordine al progetto in argomento, oltre a quelli specificati in premessa, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  1. *Parere unico regionale (prot. C.M. n. 37323 del 01/06/2020) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte,*
  2. *Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 3/2020 del 25/02/2020 del Comune di Luserna San Giovanni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*
- Da parte della Ditta Salusso Fabrizio è stata presentata la garanzia fideiussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art.33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.

#### **Ritenuto pertanto di :**

- poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- poter rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/16 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nel dispositivo.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti, in atti
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/05/2020, in atti
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegato A alla presente;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- la L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa"
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

#### DETERMINA

- di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 07/06/2019 , denominato " *Coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata "Cargui" in località Sea* " da realizzarsi nel Comune di Luserna San Giovanni (TO). presentato dalla Ditta SALUSSO FABRIZIO - con sede legale in Bagnolo Piemonte (CN) via Maddalena n. 15 e P. IVA 02396120046;
- **di autorizzare**, ai sensi della L.R. n. 23/2016 e s.m.i. e L.R. 45/89 e s.m.i., il progetto di Coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata "Cargui" in località Sea, nel Comune di Luserna San Giovanni, così come richiesto dalla Ditta Salusso fabrizio **sino al 25/02/2025**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell' **Allegato A** "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico", nel **Parere Unico regionale** (prot. C.M. n. 19089 del 05/03/2020)

del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte e nell' **Autorizzazione Paesaggistica** n. 3/2020 del 25/02/2020 del Comune di Luserna San Giovanni, **facenti parte integrante e sostanziale del presente atto**;

- di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Sezione III dell'Allegato A "*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*", **facente parte integrante e sostanziale del presente atto**;
- di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in dieci anni dalla sua emanazione. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente presentata entro i termini di legge, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

Si avverte che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
- la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza. Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/06/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

## ALLEGATO A

### RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO

Progetto:

*Coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna)  
denominata "Cargui" in località Sea*

Comune: **LUSERNA SAN GIOVANNI**

*Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12*

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del  
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: **SALUSSO FABRIZIO**



## SEZIONE I

### PROGETTO

#### Descrizione del progetto

La cava in oggetto, denominata “Cargui”, è compresa nel Polo Estrattivo 6.1.7. “Ambrasse e Sea”, individuato nell’ambito del bacino estrattivo del “Luserna-Infernotto”. L’area interessata dal progetto risulta ubicata lungo il versante in sinistra orografica della Comba Traversero, affluente di destra del T. Luserna, in prossimità della dorsale spartiacque che separa i bacini idrografici dei due corsi d’acqua, a quote comprese tra circa 1194 e 1267 m s.l.m.

L’area, facilmente raggiungibile dai mezzi d’opera tramite la viabilità esistente, è di proprietà comunale ed in enfiteusi alla ditta Salusso Fabrizio.

La cava “Cargui” risulta inattiva da lungo tempo (presumibilmente da prima dell’entrata in vigore della L.R. 69/78) ed è caratterizzata da fronti di scavo di altezza modesta (in parte mascherati da sfridi di cava e da depositi colluviali) che si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 50 metri.

Lungo il versante posto a valle del piazzale di lavoro è presente una vecchia discarica costituita da sfridi di cava, frutto della passata attività estrattiva, che sono sostenuti alla base da un muro in blocchi lapidei di altezza massima pari a circa 2,5 metri.

L’area risulta soggetta al “Vincolo Idrogeologico” ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i, e al “Vincolo Paesaggistico Ambientale” ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L’area in oggetto ha un’estensione di 16.703 mq; in riferimento al vigente P.R.G.C. di Luserna San Giovanni, è risultato che tutta l’area interessata dal progetto di coltivazione ricade all’interno dell’area omogenea “E – aree con destinazione d’uso di progetto agricolo”. Il progetto di coltivazione proposto per la cava in oggetto non risulta, quindi, conforme al vigente P.R.G.C., per cui è *stato necessario avviare contestualmente il procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 della LR 23/2016* per la modifica da “Aree con destinazione d’uso di progetto agricolo” in “Aree con destinazione d’uso di progetto industriale – Cave”.

Il progetto di coltivazione è di durata decennale ed è stato suddiviso in 2 fasi di 5 anni ciascuna.

Nel corso della **Fase I** si prevede di estrarre una volumetria di materiale in posto pari a circa **100.230 m<sup>3</sup>** (di cui circa 2.777 m<sup>3</sup> costituiti da terreno vegetale, circa 3.395 m<sup>3</sup> costituiti dal cappellaccio del substrato roccioso e circa 94.058 m<sup>3</sup> costituiti dal substrato roccioso) e di rimuovere una volumetria di sfridi di cava già presenti in sito, frutto della passata attività estrattiva, pari a circa 1.470 m<sup>3</sup>.

Nel corso della **Fase II** si prevede di estrarre una volumetria di materiale in posto pari a circa **171.390 m<sup>3</sup>** (di cui circa 3.077 m<sup>3</sup> costituiti da terreno vegetale, circa 3.761 m<sup>3</sup> costituiti dal cappellaccio del substrato roccioso e circa 164.552 m<sup>3</sup> costituiti dal substrato roccioso) e di rimuovere una volumetria di sfridi di cava già presenti in sito frutto della passata attività estrattiva pari a circa 1.100 m<sup>3</sup>.

A seguito della richiesta integrativa è stata progettata una fase preliminare, assimilabile ad un “saggio minerario”, di durata stimata in circa 1,5 anni e di superficie e volumi inferiori rispetto a

quelli della Fase I di progetto, che consentirà di verificare la qualità del giacimento limitando l'interessamento di aree boscate, in quanto il saggio sarà incentrato nel settore che già in passato è stato interessato dall'attività estrattiva.

Rispetto a quanto previsto per la Fase I di progetto, il "saggio minerario" prevede un minor arretramento dell'attuale ciglio di scavo in roccia (circa 12-13 metri in luogo di 26-27 metri), non prevede un significativo ampliamento verso Sud della cava (in particolare non viene interessato tutto il settore SE della cava ove era prevista la realizzazione della pista di servizio che consentiva di scendere fino a quota 1302 m s.l.m.) e prevede un ribasso più limitato. I volumi di scavo previsti per il **saggio minerario** sono **32.340 mc**. L'abbattimento della roccia, durante la coltivazione a gradoni della cava, sarà effettuato mediante l'utilizzo di esplosivo, per mezzo di mine parallele a foro sub verticale caricate con polvere nera.

La sistemazione ambientale finale dal sito estrattivo (area di cava e aree circostanti) dovrà avvenire attraverso le seguenti operazioni:

- Recupero delle scarpate di raccordo con l'intorno indisturbato*
- Sistemazione e recupero delle pedate dei gradoncini di sicurezza al ciglio dei fronti di scavo*
- Sistemazione e recupero delle pedate dei gradoni di sicurezza*
- Sistemazione e recupero del piazzale di estrazione*

Sono previsti, a seconda delle diverse aree interessate al recupero, interventi di semina di essenze erbacee, arbustive ed arboree previo riporto di substrato, ove necessario, costituito da una miscela di terreno vegetale steso sopra uno strato di materiale granulare di scarto (materiale sterile).

Nell'ambito della presente fase di Valutazione è stato presentato un progetto di **compensazione** in accordo con il Comune di Luserna San Giovanni, relativo alla sistemazione di un tratto del sentiero naturalistico denominato "La Ghiandaia". Nel dettaglio, il tratto che sarà oggetto di sistemazione è quello che partendo dall'abitato di Luserna Alta (località San Marco) conduce sino alla località "Colletto Rabbi", per una lunghezza complessiva di circa 1,9 km .

Il tracciato attuale necessita dei seguenti interventi: sistemazione della bacheca posta all'inizio del sentiero in località San Marco, ripulitura di alcuni tratti del sentiero dalla vegetazione arboreo-arbustiva di invasione, sistemazioni del piano viabile costituito da ciottolato in corrispondenza di alcuni tratti ad elevata pendenza, finalizzati a regolarizzare e/o livellare il piano di calpestio, rimozione di tronchi di alberi ad alto fusto dal piano di calpestio, posa di cartelli segnaletici in legno in corrispondenza di alcuni bivi con altre piste/sentieri in modo da meglio identificare il tratto di sentiero in oggetto.

## **SEZIONE II**

### **RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA**

#### **Premessa**

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di autorizzazione ai sensi della LR 23/16 e s.m.i., è stata evidenziata la necessità di integrazioni, formalizzate al proponente con nota n. 79903 del 24/09/2019, relativamente ai seguenti aspetti:

- progetto, corredato da elaborati di dettaglio, di una **fase preliminare assimilabile ad un saggio minerario**, volta a limitare l'impatto ambientale e ridurre al minimo le aree di scopertura, oltre che a consentire di effettuare in corso d'opera ulteriori studi e caratterizzazioni dell'ammasso roccioso.
- approfondimenti sulle possibili intersezioni con le zone di tutela assoluta e con la zona di rispetto delle sorgenti.
- atto di disponibilità dei terreni.
- relazione di conformità con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
- dettagli sul sistema di regimazione e smaltimento delle acque lungo il versante.
- Proposta di compensazioni ambientali.

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 07/06/2019 ed integrati dagli elaborati progettuali trasmessi in data 06/11/2019 (integrazioni) e 24/01/2020 (compensazioni).

#### **Quadro di riferimento programmatico**

- l'area risulta soggetta al "Vincolo Idrogeologico" ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'area risulta soggetta al "Vincolo Paesaggistico Ambientale" ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.02, n. 137", in quanto ricade parzialmente fra quelle di cui al punto g) dell'art. 142 del suddetto decreto, ovvero: "territori coperti da foreste e da boschi, .....e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Tutta l'area ricade, inoltre, fra le "Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale" così come riportato nella Tavola 3.1 – "Sistema del verde e delle aree libere" – del PTC2 (Piano Territoriale di Coordinamento) della Città metropolitana di Torino;
- gli elaborati sono stati integrati con la Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale redatto secondo le modalità di cui al Regolamento attuativo dello stesso PPR. A tale proposito si evidenzia la sostanziale coerenza di quanto previsto con le norme e le indicazioni paesaggistiche di ordine superiore. Dallo stesso elaborato si evince che l'area di cava non rientra tra le aree ad uso civico del Comune di Luserna.

- In base a quanto risulta dal P.R.G.C. adottato in via preliminare, *una minima porzione dell'area interessata dalla Fase II del progetto di coltivazione (2° quinquennio), per una superficie complessiva pari a circa 532 m2, ricade all'interno dell'area di concessione per la ricerca e coltivazione delle acque minerali ai sensi della L.R. n. 25 del 12.07.1994 (vedi Allegato A1 – Tavolette n. 6A e 6B)*

### **Variante urbanistica**

Ai sensi della L.r. 23/2016 la variante urbanistica necessaria per adeguare la destinazione d'uso del PRGC a tutta l'area oggetto di coltivazione è stata gestita all'interno del procedimento di VIA.

Infatti la procedura definita dall'articolo 8 della LR 23/2016 indica che *“Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ... sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi ... . In tale caso, ....l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale.”*. Oltre a ciò, il comma 3 indica che *“... l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.”*.

In coerenza con quanto sopra, il Regolamento regionale: *“Attuazione dell'articolo 39 della LR 17 novembre 2016 n. 23 in materia di attività estrattive”* (DPGR 2 ottobre 2017 n. 11/R), art. 10, commi 5 e 6, indica: *“... nel caso in cui il progetto di coltivazione è sottoposto direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, ... In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III e V della l.r. 23/2016, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29 l.r. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e della contestuale variante urbanistica, ove necessaria; l'approvazione della variante urbanistica è condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori.”*.

Le pubblicazioni degli elaborati tecnici ai fini della procedura di VAS sono state effettuate sia sul sito della CMTO sia in quello del Comune di Luserna, al fine di garantire la massima trasparenza ed integrazione dei procedimenti di VIA e VAS in conformità a quanto definito dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 Febbraio 2016 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”* e all'art. 10 comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: *“Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*

Il Comune di Luserna San Giovanni, ha effettuato secondo le procedure previste, la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica suddetta.

L'Unione Montana Pinerolese, con Determinazione n. 19 del 9 marzo 2020, esaminati i pareri degli enti consultati (tra cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; e A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest), ha escluso la Variante dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1535 del 06 maggio 2020 la Città metropolitana ha dichiarato la compatibilità della proposta della Variante urbanistica al Piano Territoriale di Coordinamento e ha espresso le seguenti puntuali osservazioni:

- accertato che la Variante è finalizzata a definire urbanisticamente la nuova cava, oggetto di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), e che alla Città metropolitana compete il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, appare non corretto richiamare nella Premessa della Relazione Illustrativa, il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 23/16 che come noto, definisce le modalità per autorizzare la coltivazione di nuove cave non sottoposte a V.I.A., a cura delle Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le procedure urbanistiche di cui al comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.. Appare più corretto pertanto, richiamare i commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della L.R. 23/16 e l'art. 10 del D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/17;
- rammentando che con la presente Variante si interviene modificando il P.R.G.I. vigente e non il Nuovo P.R.G.C., attualmente in itinere, si chiede di rettificare quanto riportato a pag. 5 della Relazione Illustrativa e in particolare: *“Ne consegue che la presente proposta di variante verrà valutata in ogni suo aspetto sia in base al P.R.G.I. attualmente in uso sia in base al nuovo P.R.G.C. adottato in via preliminare riadottato con D.C.C. n.57 del 16.01.2019.”*. Non pare corretto associare la presente Variante con quella in itinere che invece acquisirà tale modifica urbanistica con l'adozione della proposta tecnica del progetto definitivo coordinandosi in tale modo con il Piano vigente;
- rammentando l'importanza che rappresentano gli "usi civici", in quanto vincoli paesaggistici (ai sensi D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) che costituiscono diritti reali, imprescrittibili, inalienabili ed inusucapibili, goduti in comune dalla collettività, si rende necessario dichiarare se l'area in questione ne è gravata;
- per quanto attiene alla specifica scheda d'area D6d, all'uopo predisposta per regolamentare urbanisticamente questa cava, si chiede di aggiornare i riferimenti legislativi richiamati nelle Note che parrebbero non più vigenti e si chiede inoltre di specificare gli interventi di compensazioni ambientale o subordinate rimandare a quanto stabilito in tal senso nell'atto di autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciato dalla Dipartimento competente della Città metropolitana.

Anche la Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha inviato la nota prot CM n. 32017 del 07/05/2020 contenente le seguenti osservazioni alla Variante urbanistica:

*“ Con riferimento alla nota prot. n. 2883 del 10/03/2020, con la quale il Comune di Luserna San Giovanni ha trasmesso il provvedimento di esclusione dalla V.A.S. della variante urbanistica connessa all'istanza di coltivazione della cava di gneiss denominata “Cargui” in località Sea, si comunica quanto segue. Il progetto di coltivazione della cava “Cargui” in località Sea del Comune di Luserna San Giovanni è stato assoggettato alla fase di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998. Pertanto, la variante urbanistica ad esso correlata non può seguire una procedura semplificata ex art. 17bis della l.r. 56/1977, in quanto, come specificato dall'art. 8, comma 4 della l.r. 23/2016, tale procedura è riservata ai progetti esclusi dalla fase di valutazione d'impatto ambientale. Anche l'art. 17bis della l.r. 56/77, d'altronde, è stato aggiornato con il comma 15bis, che riporta : “Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento*

*amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto." In conclusione, per la variante urbanistica in oggetto occorre fare riferimento al disposto della l.r. 23/2016, art. 8, commi 1, 2 e 3, nonché al Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017, art. 10, commi 5, 6 e 7.*

Il Comune di Luserna San Giovanni con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/05/2020 ha espresso parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;

### **Quadro di riferimento progettuale – ambientale**

A seguito dell'istruttoria, il progetto di coltivazione della cava "Cargui" in località SEA nel Comune di Luserna San Giovanni di cui alla presente relazione, è composto dai seguenti elaborati definitivi:

- REL\_A (Maggio 2019)** – Relazione di Progetto e Studio di Impatto Ambientale;
- ALL\_A1 (Maggio 2019)** – Tavole di inquadramento e illustrative;
- ALL\_A2 (Maggio 2019)** – Attestazioni, Documenti, Atti Amministrativi;
- ALL\_A3 (Ottobre 2019)** – Documenti e Atti Amministrativi integrativi;
- REL\_B (Maggio 2019)** – Relazione Geomeccanica e Geotecnica;
- REL\_C (Maggio 2019)** – Relazione Paesaggistica;
- REL\_D (Maggio 2019)** – Sintesi in Linguaggio non Tecnico;
- REL\_E (Maggio 2019)** – Valutazione Impatto Acustico;
- REL\_F (Ottobre 2019)** – Relazione integrativa;
- REL\_G (Gennaio 2020)** – Relazione integrativa interventi compensazione;
- TAV\_01 (Maggio 2019)** – Planimetria di Stato Attuale;
- TAV\_01A (Ottobre 2019)** – Planimetria di Progetto a 1,5 anni;
- TAV\_01B (Ottobre 2019)** – Sezioni di Progetto a 1,5 anni;
- TAV\_01C (Ottobre 2019)** – Planimetria di Recupero Ambientale a 1,5 anni in caso di non proseguimento dei lavori di coltivazione;
- TAV\_01D (Ottobre 2019)** – Sezioni di Recupero Ambientale a 1,5 anni in caso di non proseguimento dei lavori di coltivazione;
- TAV\_02 (Maggio 2019)** – Planimetria di Progetto a 5 anni;
- TAV\_03 (Maggio 2019)** – Sezioni di Progetto a 5 anni;
- TAV\_04 (Maggio 2019)** – Planimetria di Progetto a 10 anni;
- TAV\_05 (Maggio 2019)** – Sezioni di Progetto a 10 anni;
- TAV\_06 (Maggio 2019)** – Planimetria di Recupero Ambientale al 5° anno in caso di non proseguimento dei lavori di coltivazione;
- TAV\_07 (Maggio 2019)** – Sezioni di Recupero Ambientale al 5° anno in caso di non proseguimento dei lavori di coltivazione;
- TAV\_08 (Maggio 2019)** – Planimetria di Recupero Ambientale al 10° anno in caso di non proseguimento dei lavori di coltivazione;
- TAV\_09 (Maggio 2019)** – Sezioni di Recupero Ambientale al 10° anno in caso di non proseguimento dei lavori di coltivazione;

- TAV\_10 (Maggio 2019) – Carta dell’Uso del Suolo;
- TAV\_11 (Maggio 2019) – Carta delle Unità Ecosistemiche;
- TAV\_12 (Maggio 2019) – Carta Geologico-Morfologica;
- TAV\_13A (Maggio 2019) – Sezioni Geologiche – Fase I di progetto;
- TAV\_13B (Maggio 2019) – Sezioni Geologiche – Fase II di progetto;
- TAV\_13C (Ottobre 2019) – Sezioni Geologiche quotate – Fase I di progetto;
- TAV\_13D (Ottobre 2019) – Sezioni Geologiche quotate – Fase II di progetto;
- TAV\_14 (Maggio 2019) – Matrici degli Impatti;
- TAV\_15 (Gennaio 2020) – Studio fattibilità intervento compensativo.

Nell’area interessata dal progetto di coltivazione e nelle aree ad essa circostanti risulta marcata la presenza antropica per lo sfruttamento delle cave di gneiss, trattandosi di zona storicamente vocata alla coltivazione ed all’estrazione della “pietra di Luserna”.

La coltivazione della cava in progetto determinerà un asporto di superficie boscata pari a circa 13.010 mq, rappresentata per la quasi totalità da un ceduo di faggio ascrivibile, in base alla classificazione delle tipologie forestali della Regione Piemonte, alla faggeta oligotrofica.

Gli interventi di recupero ambientale previsti saranno finalizzati a creare parzialmente e nei limiti del possibile un paesaggio di tipo forestale mediante impiantamento di specie arboree ed arbustive fitosociologicamente idonee al sito, al fine di costituire un ambito naturale o seminaturale inseribile nel contesto ecosistemico circostante.

L’obiettivo prioritario degli interventi dovrà essere quello di arrivare ad una “riqualificazione” di tipo estetico-percettivo dell’area interessata da attività estrattiva.

Nella totalità dell’area di intervento sono individuabili attualmente tre unità ambientali di progetto: una corrispondente ai limiti di un sito estrattivo non più attivo di dimensioni ridotte (non da considerarsi propriamente un’unità ambientale, anche se in parte colonizzato da essenze vegetali); una rappresentata da un ecosistema seminaturale caratterizzato da ceduo di faggio, a tratti con latifoglie miste o con marcata presenza di arbusti nel piano dominato.

Il progetto di recupero ambientale è stato predisposto in funzione dei diversi scenari di coltivazione possibili, ovvero al termine della fase (5 anni) ed al termine della Fase 2 (10 anni).

### Aspetti geologici

Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità geomorfologica delle previsioni della Variante, il confronto con le informazioni contenute nello strumento urbanistico vigente, approvato nel 1996, e con il Piano stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha evidenziato che l’area non risulta interessata da dissesti riconosciuti.

Con riferimento alla documentazione allegata al Nuovo Piano Regolatore generale comunale, attualmente in itinere e di cui è stato al momento adottato il Progetto Preliminare, risulta che l’area è compresa all’interno di un ampio settore di versante classificato dalla Carta di Sintesi in classe III indifferenziata, (“estesi versanti indifferenziati e aree marginali ai contesti antropici”) e non risulta interessata da specifici dissesti.

In merito al progetto di coltivazione nel suo insieme, si prende atto che la documentazione integrativa specifica in modo puntuale il sistema di regimazione e smaltimento delle acque lungo il versante ed integra alcuni elementi di rappresentazione.

Con l'aggiornamento del progetto dell'ottobre 2019, viene adottata la soluzione di prevedere, oltre alle fasi di progetto a 5 e 10 anni, una fase preliminare di coltivazione della durata di circa 1,5 anni, in modo da consentire di testare la qualità del giacimento, riducendo nel contempo al minimo l'impatto ambientale, e di acquisire ulteriori elementi in ordine all'assetto strutturale dell'area, attualmente investigato su porzioni ridotte e discontinue

### Acque superficiali e sotterranee

Per gli aspetti connessi all'intersezione planimetrica dell'area di cava con quella relativa a due concessioni per acque minerali: SEA (sorgente Oro) e SEA3 (sorgente Mugniva), si prende atto delle indagini integrative prodotte dal proponente a seguito della prima conferenza dei servizi, le quali escludono possibili alterazioni quali-quantitative della risorsa idrica minerale connessa all'esercizio dell'attività di cava.

Al fine di mitigare i potenziali impatti connessi al ruscellamento nel reticolo idrografico superficiale di materiale solido fine connesso alle attività di cava, è prevista la realizzazione di sistema di regimazione delle acque superficiali nell'ambito dell'area estrattiva in oggetto, costituito da una rete di canalette di scolo in terra inerbite, canalette di scolo sulle pedate dei gradoni, pozzetti di raccordo e traverse.

E' inoltre prevista la realizzazione di una vasca di decantazione di oltre 20 mc lungo l'attuale pista di accesso alla cava ad una quota di circa 1315 m s.l.m.(successivamente, a seguito del ribasso della pista di accesso alla cava, sarà riposizionata a quota 1310 m s.l.m.).

L'opera raccoglierà le acque di ruscellamento provenienti dall'area estrattiva in oggetto e dai versanti sottesi, anche mediante utilizzo di sistemi di pompaggio in alcune fasi della coltivazione e le chiarificherà prima che queste vengano immesse lungo il sottostante versante.

Tutti manufatti previsti per il convogliamento, il pompaggio e la decantazione dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza nel tempo.

Qualora le opere di regimazione previste non risultassero sufficienti nel contenere il ruscellamento verso valle di materiale fine dovranno essere adottati ulteriori accorgimenti tecnici idonei allo scopo quali l'utilizzo di fasce filtranti tipo "Terra-tubes", già previste nel SIA.

### Vegetazione, flora e fauna

La superficie interessata da coltivazione durante il primo quinquennio risulta parzialmente occupata da vegetazione arborea. Il popolamento rinvenibile è costituito essenzialmente da un ceduo di faggio, a cui si accompagnano altre latifoglie quali acero, frassino, olmo e betulla, che localmente possono diventare predominanti. La copertura è generalmente rada, mai colma, la rinnovazione scarsa o assente.

Nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale.

In base a quanto riportato dalla Relazione tecnica integrativa Ottobre 2019 e soprattutto in base alle geometrie georiferite, relative alle superfici boscate interferite nel corso dell'intero periodo di



coltivazione, risulta una superficie trasformata pari a 12.919 m<sup>2</sup>.

Per quanto riguardagli gli aspetti idrogeologici e di compatibilità con l'assetto del territorio inerenti il R.D.L. n° 3267/1923 e la L.r. n° 45/1989 sono state formulate da parte dei Settori competenti le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- la durata dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi sia imitata al periodo di validità della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e comunque non oltre la conclusione del primo quinquennio di coltivazione. Decorso tale termine il progetto di coltivazione previsto per il secondo quinquennio, aggiornato in base a quanto effettivamente realizzato, dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione per quanto concerne gli aspetti legati al R.D.L. n° 3267/1923 ed alla L.r. n° 45/1989;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. n° 4/2009 per la sola superficie interessata nel primo quinquennio di coltivazione nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, adottando per il calcolo economico della compensazione i seguenti coefficienti: A = 1,5 - B = 1,5 - C = 0,5 - D = 1,5 - E = 1,5. la compensazione dovrà essere assoluta unicamente attraverso il versamento in denaro del corrispettivo calcolato in base all'Allegato A della stessa Deliberazione, e quantificato in 25.006,22 €
- presentare, almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio prevista al § 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017;

A tutela dell' ornitofauna sarebbe opportuno evitare il taglio di vegetazione nel periodo riproduttivo degli uccelli, ovvero da marzo a giugno.

Inoltre i morti in piedi non dovrebbero essere abbattuti in quanto molto preziosi per la tutela della biodiversità poiché sono fonte di cibo e rifugio per chiroterri, avi ed entomofauna.

### Recupero ambientale

Per quanto concerne le opere di recupero ambientale del sito di cava, il proponente ha presentato tre distinti ipotesi progettuali relative, una all'ipotesi di fine "saggio minerario", una al termine dei 5 anni e l'altra al proseguimento fino al 10° anno.

Gli interventi di recupero ambientale prevedono sinteticamente quanto segue:

- *Recupero delle scarpate di raccordo con l'intorno indisturbato*: idrosemina potenziata con eventuale impiego di talee e reti di geojuta;
- *Sistemazione e recupero delle pedate dei gradoncini di sicurezza al ciglio dei fronti di scavo*: il recupero avverrà mediante il riporto di uno strato di 20 – 25 cm di terreno vegetale sul quale verrà eseguito un intervento di idrosemina.
- *Sistemazione e recupero delle pedate dei gradoni di sicurezza lungo i fronti di scavo*: la sistemazione ed il recupero dei gradoni verrà realizzata, inizialmente, mediante la creazione, lungo tutta la lunghezza dei fronti di cava, di un cordolo in blocchi lapidei (scogliera in blocchi di cava) di altezza e larghezza media pari a 50 cm; il cordolo sarà finalizzato, oltre che ad evitare eventuali rotolamenti di materiale lapideo all'interno dell'area di cava, anche a contenere la retrostante posa di terreno vegetale (strato con spessore medio di 30 cm), steso sopra uno strato di materiale granulare di scarto (materiale sterile con spessore variabile; minimo di 20 cm).

Il riporto di terreno dovrà avvenire in modo da ottenere un profilo avente pendenza tale da impedire uno stagnamento delle acque e favorire invece un loro percolamento verso la canaletta di raccolta prevista lungo il lato verso monte del gradone.

Sui gradoni dovrà essere eseguita la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive, che precederà l'inerbimento mediante semina a spaglio o idrosemina.

- *Recupero dei piazzali di estrazione – 2.720 m<sup>2</sup> (5° anno) / 8.310 mq (10° anno):* a coltivazione ultimata, sull'area del piazzale di cava sarà steso uno strato di terreno vegetale (spessore medio 50 cm), poggiante su un substrato costituito da materiale sterile di riporto (scarto della lavorazione) avente spessore variabile (al fine di portare il piano del recupero in orizzontale).

Si ipotizza la messa a dimora di:

- per piazzale (2.720 m<sup>2</sup>) in caso di non proseguimento della coltivazione dopo il 5° anno: 54 soggetti vegetali, di cui circa 2/3 rappresentati da specie arboree o arboreo-arbustive (363) e circa 1/3 da specie prettamente arbustive (181).

- per piazzale (8.310 m<sup>2</sup>) in caso di non proseguimento della coltivazione dopo il 10° anno: 1662 soggetti vegetali, di cui circa 2/3 rappresentati da specie arboree o arboreo-arbustive (1108) e circa 1/3 da specie prettamente arbustive (554).

Occorre evidenziare che il recupero dei piazzali di cava al termine del 10° anno richiede un ingente quantitativo di materiale sterile per il ritombamento della depressione creata, stimato in circa 48.830 m<sup>3</sup>. Tale quantitativo risulta nella disponibilità della ditta Salusso, in ragione dei quantitativi prodotti nella fase di coltivazione da 5 a 10 anni, stimati complessivamente in 72.000 m<sup>3</sup> circa di materiali di sfridi di cava, ma nel bilancio dei volumi parrebbe che tale volumetria venga conferita in parte presso il sito di discarica in Loc. Creuss (ca. 24.800 m<sup>3</sup>) nel Comune di Bagnolo Piemonte ed in parte presso la cava Sea – Lotto 11 (ca. 39.700).

Risulta pertanto necessario garantire l'approvvigionamento di detto materiale, senza il quale non possono essere realizzati gli interventi di recupero ambientale proposti negli intendimenti gestionali.

### Rumore

Gli impatti legati alla componente acustica sono stati oggetto di disamina in uno specifico elaborato progettuale avente come oggetto la "Valutazione previsionale di impatto acustico" ai sensi della L. 447/95 redatto da tecnico competente in acustica.

La stima dei livelli sonori è stata effettuata con specifico riferimento alle modalità di coltivazione ed ai macchinari che verranno utilizzati in loco (es. utilizzo saltuario di esplosivo).

Dalle risultanze dello studio effettuato è emerso che la coltivazione della cava, esercita solo in orario diurno, non comporta superamento dei limiti assoluti previsti dalla classificazione acustica vigente e dei limiti differenziali presso i ricettori abitativi limitrofi.

Resta inteso che, qualora dovessero essere segnate situazioni di disturbo, potranno essere prescritti ulteriori monitoraggi acustici dal cui esito si valuterà la necessità o meno di adozione di ulteriori interventi di mitigazione tecnicamente fattibili.

### Compensazioni

A seguito della prima conferenza dei servizi, il proponente ha proposto come opera di compensazione ambientale un intervento, concordato con l'amministrazione comunale, relativo alla sistemazione di un tratto del sentiero naturalistico denominato "La Ghiandaia".

Nel dettaglio, il tratto che sarà oggetto di sistemazione è quello che partendo dall'abitato di Luserna Alta (località San Marco) conduce sino alla località "Colletto Rabbi", per una lunghezza complessiva di circa 1,9 km.

In data 15/01/2020 si è tenuta la riunione del Tavolo Tecnico, con oggetto l'esame delle compensazioni ambientali, a cui hanno partecipato oltre la Città metropolitana, il Comune di Luserna San Giovanni, l'Arpa e la Ditta Salusso. In data 24/01/2020 sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati integrativi relativi alle compensazioni ambientali, che sono stati ritenuti esaustivi dagli enti interessati.

Relativamente alla compensazione forestale, in base alla Delibera della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 LR 4/2009, articolo 19 "Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione" la ditta Salusso ha proposto una compensazione forestale mediante un intervento di miglioramento compensativo di bosco esistente, un'area comunale ubicata lungo un tratto di versante in destra idrografica del torrente Luserna, che dal dislivello in località Sea scende fino a quota 1.200 m. s.l.m.

In tale area in passato è stato eseguito un rimboschimento misto di abete rosso e larice. Attualmente il rimboschimento, a tratti troppo fitto, si presenta in carenti condizioni fitosanitarie, con presenza di soggetti schiantati, malformati, morti in piedi o deperienti; l'eccessiva densità di copertura delle chiome impedisce uno sviluppo adeguato di fusto e chioma, con la conseguente presenza di molti soggetti arborei filati con diametri del tronco troppo ridotti rispetto alle altezze.

Considerando che per il progetto di coltivazione è ipotizzabile un asporto di superficie boscata (ceduo di faggio) pari a 13.010 mq, per compensare tale superficie boscata asportata si prevede un taglio di miglioramento boschivo su una superficie di 39.000 mq.

In particolare il taglio dovrà avere come obiettivo quello di favorire il larice rispetto all'abete rosso, eliminando, nel caso di concorrenza tra chiome vicine, l'abete rispetto all'altra specie. In generale dovranno essere tagliati i soggetti malformati, deperienti che potrebbero entrare in competizione con quelli migliori; in caso di chiome troppo vicine sarà necessario diminuire la copertura del suolo mediante taglio di soggetti arborei sofferenti e/o sottomessi. Dovranno inoltre essere asportate tutte le piante che presentano rottura della cima e marcescenti, mentre dovranno essere salvaguardati i morti in piedi.

### **Valutazioni sintetiche e conclusioni**

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- L'impianto in progetto non evidenzia impatti significativi sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate, tali da non poter essere oggetto di opportuna mitigazione secondo quanto già previsto nel progetto presentato, eventualmente integrato con specifiche prescrizioni da parte degli enti competenti nell'ambito dell'iter autorizzativo

dell'opera.

- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione;
- al termine della fase preliminare di "saggio minerario" dovrà essere inviata a tutti gli Enti coinvolti nella presente istruttoria apposita relazione, corredata dalle analisi effettuate durante lo scavo, a consuntivo delle indagini svolte, anche al fine di caratterizzare il giacimento dal punto di vista qualitativo; la relazione suddetta dovrà contenere le valutazioni tecniche ed economiche in merito alla prosecuzione dei lavori nelle successive fasi;
- per quanto riguarda il progetto della cava, si ritiene che il piano di coltivazione previsto, così come indicato negli elaborati progettuali presentati, sia compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che venga realizzato seguendo le indicazioni del progetto;
- si raccomanda che durante l'avvio della fase preliminare vengano tenute sotto controllo le caratteristiche generali dell'ammasso roccioso ed effettuate misurazioni lungo i fronti di scavo in modo da verificare che l'andamento delle principali discontinuità sia coerente con i dati assunti dal progetto;
- nel caso in cui le risultanze di tali aggiornamenti portassero a definire caratteri dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelli individuati in sede progettuale, con apposita istanza ai sensi della normativa vigente dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali, e dovranno essere adeguate, se opportuno, le caratteristiche geometriche dei fronti oppure dovranno essere previsti gli interventi di consolidamento necessari a garantire le condizioni di stabilità dei fronti;
- la modifica della destinazione d'uso del PRGC da agricola a produttiva è coerente con la destinazione urbanistica della zona estrattiva del polo SEA, nel cui ambito la cava è localizzata pur non risultando inserita in quanto in disuso da molti anni (dagli anni '70). L'area è infatti circondata dalle attività estrattive del polo SEA, ricadendo nel Comune di Luserna e di Bagnolo, e ne potenzia le funzioni già presenti. Per l'adeguamento del PRGI alla presente modifica, ai fini della compatibilità acustica si evidenzia l'opportunità di inserire una o più fasce "cuscinetto" tra aree con classi acustiche diverse, nonché di effettuare una valutazione di compatibilità acustica con il piano di zonizzazione del comune di Bagnolo Piemonte, limitrofo ad una parte del perimetro della cava. Si rileva infine che la presente modifica alle previsioni urbanistiche del PRGI vigente dovrà essere recepita anche dalla Variante generale in corso, nell'ambito della Proposta tecnica del Progetto definitivo;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio della cava, con individuazione di tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti

in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nella successiva Sezione III. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale

### **SEZIONE III**

#### **A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i**

##### **Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

##### **Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

- 1) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria interdisciplinare di VIA, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

- 2) Entro sei mesi dalla data di efficacia del presente atto, dovrà essere presentato al comune di Luserna San Giovanni e per conoscenza alla Città metropolitana e all' ARPA, il progetto esecutivo degli interventi di **compensazione ambientale** previsti (REL\_G -Gennaio 2020 – Relazione integrativa interventi compensazione); gli interventi dovranno essere realizzati entro un anno dalla data di efficacia del presente atto.
- 3) Al termine della fase preliminare di “saggio minerario”, dovrà essere inviata a tutti gli Enti coinvolti nella presente istruttoria apposita relazione, corredata dalle analisi effettuate durante lo scavo, a consuntivo delle indagini svolte anche al fine di caratterizzare il giacimento dal punto di vista qualitativo; la relazione suddetta dovrà contenere le valutazioni tecniche ed economiche in merito alla prosecuzione dei lavori nelle successive fasi.

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti 1, 2 e 3: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza **punti 1, 3**: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza **punto 2**: Comune di Luserna San Giovanni, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

## **Condizioni da realizzarsi in corso d'opera e prescrizioni per la coltivazione della cava e il recupero ambientale ai sensi della LR 23/2016 e smi**

### ***Prescrizioni generali***

3. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;
4. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
5. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
6. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
7. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;

8. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;

#### *Prescrizioni per la coltivazione*

9. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è espresso sul progetto decennale suddiviso in “saggio minerario” fase I a 5 anni e fase II a 10 anni. Tuttavia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, in virtù del disposto dell’art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2016 e s.m.i., può essere rilasciata nei termini della validità dell’autorizzazione paesaggistica, cioè fino al 25/02/2025; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata.
10. L’esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Luserna San Giovanni e richiesti dalla Ditta istante;
11. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
12. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all’istanza presentata dalla ditta;
13. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;
14. La volumetria massima in posto estratta non superi per la **Fase I i 100.230 m<sup>3</sup>** e per la **Fase II i 171.390 m<sup>3</sup>**;
15. Nelle operazioni di ripristino/manutenzioni delle piste di servizio della cava, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il rotolamento del materiale a valle e situazioni di destabilizzazione del versante;
16. La strada di accesso al sito di cava sia mantenuta in buone condizioni di percorribilità e di fruibilità per tutta la durata dell’intervento estrattivo, a cura e spese della Società Istante e delle altre Società Estrattive che la utilizzano attualmente e che la dovessero utilizzare in futuro, che dovrà/dovranno provvedere tempestivamente alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in conseguenza dell’utilizzo della strada medesima.
17. Sia attuato da parte della Ditta quanto deliberato dal Comune di Luserna San Giovanni con D.G.C. n. 14 del 29/01/2020, in atti.
18. In fase di coltivazione il materiale abbattuto dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante;
19. Per quanto riguarda l’eventuale uso di esplosivo, le volate dovranno avvenire non prima delle ore 9:30 e non oltre le ore 17:00 (ovvero le ore 18:00 con ora legale);
20. L’abbattimento con esplosivo sia attuato in modo da ottenere superfici regolari ed a mantenere la stabilità del versante secondo i disposti del D.M. 11/03/1988 e/o D.M. 14/01/2008. Il brillamento delle mine dovrà essere preceduto da idoneo segnale acustico;
21. Si invita inoltre a valutare l’utilità di predisporre, se non già presenti, idonei sistemi di segnalazione che annuncino agli abitanti le imminenti volate, nonché la possibilità, laddove tecnicamente possibile, di ricorrere a tecniche estrattive a basso impatto ambientale avvalendosi di qualsiasi accorgimento in grado di ridurre al minimo l’entità delle emissioni sonore indotte;
22. Si ritiene opportuno segnalare alla ditta la necessità di operare in modo da rendere commerciabile la maggior quantità possibile di materiale estratto e conseguentemente limitare la quantità di sfridi da stoccare definitivamente;

23. Si provveda ai disaggi periodici del fronte di cava ai sensi del D.P.R. n.128/1959; qualora i disaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria. Qualora i disaggi non risultino sufficienti, sia inoltre realizzata la messa in opera di reti di protezione, adeguatamente localizzate in funzione delle possibili aree di distacco;
24. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
25. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
26. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche mediante apposite (canalette di scolo, tubazioni e vasca di sedimentazione ecc...), secondo quanto indicato in progetto;
27. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
28. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
29. Qualora le opere di regimazione previste non risultassero sufficienti nel contenere il ruscellamento verso valle di materiale fine dovranno essere adottati ulteriori accorgimenti tecnici idonei allo scopo quali l'utilizzo di fasce filtranti tipo "Terra-tubes", già previste nel SIA.
30. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
  - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
  - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;
  - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
  - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
31. Per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
32. La coltivazione del giacimento avvenga dall'alto verso il basso provvedendo, laddove è possibile, al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;
33. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
34. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;



35. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
36. Ai sensi del c. 5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;

*Prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i.*

37. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nei pareri ex LR 45/89 e smi della Regione Piemonte -Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino e del Settore sismico, **allegati alla presente a far parte integrante e sostanziale del presente atto.**

*Prescrizioni per recupero ambientale*

38. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
39. Dopo il rimodellamento di scarpate e piazzali con materiale di scarto di cava venga distribuito su tutte le superfici uno strato di terreno vegetale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
40. Per il ripristino morfologico con sfridi di cava in progetto è necessario che la Ditta garantisca al termine della coltivazione l'approvvigionamento di detto materiale, senza il quale non possono essere realizzati gli interventi di recupero ambientale proposti;
41. A tutela dell'ornitofauna sarebbe opportuno evitare il taglio di vegetazione nel periodo riproduttivo degli uccelli, ovvero da marzo a giugno.
42. Inoltre i morti in piedi non dovrebbero essere abbattuti in quanto molto preziosi per la tutela della biodiversità poiché sono fonte di cibo e rifugio per chiropteri, avi ed entomofauna.
43. Il piazzale di cava e le scarpate vengano rimboschiti per mezzo dell'impianto di tutte le specie arboree ed arbustive previste nel progetto di recupero ambientale. La disposizione delle piante sul piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere irregolare e a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme.
44. Sia previsto un piano di sostituzione delle fallanze e di irrigazione di soccorso per almeno 3 anni dall'impianto.
45. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
46. **Entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione** devono essere eseguiti e completati tutti i residui lavori di recupero ambientale;
47. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
48. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie **per tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione, cioè sino **al 25/02/2028**.
49. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
50. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una

planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato;

***In merito alla conduzione dei lavori:***

1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 16 L.R. n.23/16 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

**B) Adempimenti**

51. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
1. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
  2. presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
  3. corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
52. Si richiama che, in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs 624/1996, è necessario l'aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti. Al termine della fase preliminare dovrà essere predisposta una specifica Relazione comprendente i risultati dei rilievi geostrutturali condotti e gli eventuali aggiornamenti al quadro progettuale.
53. La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori.

**PRESCRIZIONI RELATIVE AI MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI, previsti dal Regolamento regionale: “Attuazione dell’articolo 39 della LR 17 novembre 2016 n. 23 in materia di attività estrattive” (DPGR 2 ottobre 2017 n. 11/R).**

#### FINALITÀ E MOTIVAZIONI

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell’evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all’indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: Il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corresponsione degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la caratterizzazione spaziale dell’attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico “Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti” (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

#### INDICAZIONI GENERALI

##### RILIEVI TOPOGRAFICI

Prima dell’inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. “Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” – Note esplicative”. I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell’intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d’acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all’intorno di entrambe le sponde del corso d’acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a 1:2000.

##### DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E’ vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di

sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al d.lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

#### MONITORAGGI RICHIESTI:

##### DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

- 1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione". Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.
- 2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area autorizzata oggetto della progettazione". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.
- 3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale". Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il

poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

4) Classe "Lago di cava – stato finale". Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

5) Classe "Lago di cava – stato attuale". Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

Formato di restituzione dei dati geografici:

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;

primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;

sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);

i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

Modalità di invio dei dati

Al fine di facilitare la compilazione e Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cascina Grossa"	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	"01" "02"	cava miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

#### Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

#### Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

### Classe “Classe “Lago di cava – stato finale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: “Cascina Grossa”	Nome dell’invaso (deve essere univoco)
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

### Classe “Lago di cava – stato attuale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: “Cascina Grossa”	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell’art. 59 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

#### AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI

Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell’aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l’indicazione della posizione delle sezioni batimetriche

sotto descritte e la relazione dei lavori di scavo eseguiti.

## **5) MONITORAGGI RELATIVI AL RECUPERO AMBIENTALE**

### **FINALITA' E MOTIVAZIONI**

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.

### **MONITORAGGI RICHIESTI**

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.



*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Polizia mineraria, cave e miniere*

*attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

*Data (\*) .....*

*Protocollo (\*) (\*) .....*

La data (\*) e il protocollo (\*) (\*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

*Cl. 8.80.10.014.G0538T.121/2020C.32*

**Allegati: 4**

Alla Città Metropolitana di Torino  
Direzione risorse idriche e tutela  
dell'atmosfera  
Struttura TA2 - 010 - Cave  
[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

e, p.c. Alla Direzione Regionale A1800A  
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore 1806B – Sismico

Settore A1813B - Tecnico regionale – Area  
metropolitana di Torino

Alla Direzione Regionale A1600A  
Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1606B - Copianificazione urbanistica  
area nord ovest

Settore A1610B – Territorio e paesaggio

Alla Direzione della Giunta regionale A1000A  
GPG Gabinetto Presidenza Giunta

**OGGETTO:** Fase di valutazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 e degli articoli 23 e 27bis del D.lgs: 152/2006 per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazioni coordinate relative al progetto "Coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata Cargui in località Sea" in Comune di Luserna San Giovanni - Proponente: ditta Salusso Fabrizio.  
Parere unico regionale.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Polizia mineraria, cave e miniere*

*attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

Con riferimento al procedimento in oggetto, dopo aver esaminato la documentazione progettuale integrativa ed acquisiti i pareri dei Settori regionali:

- A1806B – Sismico
- A1813B - Tecnico regionale - Area metropolitana di Torino
- A1606B - Copianificazione urbanistica area nord ovest
- A1610B – Territorio e paesaggio

per le rispettive materie di competenza, il Settore scrivente esprime le seguenti considerazioni.

- Per quanto attiene la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, viene espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota allegata (prot. n. 5226 del 15/05/2020), alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio;
- Per quanto attiene gli aspetti forestali e vegetazionali, viene espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni riportate nella nota allegata (prot. n. 5564 del 25/05/2020), cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio;
- Dal punto di vista urbanistico, viene espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nella nota allegata (prot. n. 5021 del 11/05/2020), alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio;
- La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica risulta in capo all'Amministrazione Comunale, così come indicato nel parere allegato (prot. n. 5647 del 26/05/2020).

In conclusione, sulla base di quanto contenuto nei pareri allegati e delle risultanze dell'esame della documentazione progettuale integrativa, questo Settore, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole** agli interventi proposti, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto nei pareri di cui sopra, riservandosi, qualora necessario, d'impartire eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo GUERRINI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Referente:  
Geol. Claudia Rostagno  
Tel. 011/432.2599  
Mail: [claudia.rostagno@regione.piemonte.it](mailto:claudia.rostagno@regione.piemonte.it)

Alla Direzione regionale  
Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere

Data \*

e p.c.

Protocollo \*

Alla Direzione regionale  
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale – Area  
metropolitana di Torino

Classificazione 13.160.70(VINCIDR23),2411/2019C

\*segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Alla Direzione regionale  
Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Copianificazione urbanistica area  
nord ovest

Riferimento Vs. Prot. n. 4872 del 06.05.2020 - ns. Prot. n. 22305 del 06.05.2020

Oggetto: Comune di Luserna San Giovanni.

Fase di valutazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 e degli articoli 23 e 27bis del D.lgs. 152/2006 per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazioni coordinate relative al progetto "coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata "Cargui" in località Sea" in Comune di Luserna San Giovanni - Proponente: ditta Salusso Fabrizio.

**Parere istruttorio.**

### **Premessa**

L'istanza in oggetto riguarda un progetto di attività estrattiva in corrispondenza ad un sito già parzialmente utilizzato nel secolo scorso e successivamente abbandonato negli anni '70; sotto il profilo urbanistico, l'area risulta attualmente a destinazione d'uso agricolo e pertanto il procedimento prevede la contestuale Variante urbanistica, su cui, con la presente, viene espressa la valutazione di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Nell'ambito del procedimento, il Settore scrivente fornisce al Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere il proprio contributo tecnico di carattere geologico, nonché il contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex L.R. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare P.G.R. 3/AMB del 31 agosto 2018.

### **Esame Istruttorio**

L'area interessata, di estensione di circa 16.000 mq, risulta localizzata in corrispondenza della dorsale della Sea, intorno alla quota media di circa 1.300 metri, in prossimità del confine con il Comune di Bagnolo Piemonte.

Il progetto si inserisce all'interno di un comparto estrattivo consolidato, con numerose cave in attività.

Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità geomorfologica delle previsioni della Variante, il confronto con le informazioni contenute nello strumento urbanistico vigente, approvato nel 1996, e con il Piano stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha evidenziato che l'area non risulta interessata da dissesti riconosciuti.

Con riferimento alla documentazione allegata al Nuovo Piano Regolatore generale comunale, attualmente in itinere e di cui è stato al momento adottato il Progetto Preliminare, risulta che l'area è compresa all'interno di un ampio settore di versante classificato dalla Carta di Sintesi in classe III indifferenziata, ("estesi versanti indifferenziati e aree marginali ai contesti antropici") e non risulta interessata da specifici dissesti.

Per quanto concerne più specificatamente al progetto di coltivazione nel suo insieme, si prende atto che le osservazioni a suo tempo inviate con nota prot. n. 40352 del 11 settembre 2019 sono state adeguatamente riscontrate nel corso dello sviluppo del progetto, che specifica in modo puntuale il sistema di regimazione e smaltimento delle acque lungo il versante ed integra alcuni elementi di rappresentazione.

Con l'aggiornamento del progetto dell'ottobre 2019, viene adottata la soluzione di prevedere, oltre alle fasi di progetto a 5 e 10 anni, una fase preliminare di coltivazione della durata di circa 1,5 anni, in modo da consentire di testare la qualità del giacimento, riducendo nel contempo al minimo l'impatto ambientale, e di acquisire ulteriori elementi in ordine all'assetto strutturale dell'area, attualmente investigato su porzioni ridotte e discontinue.

### **Considerazioni conclusive**

Per quanto riguarda le valutazioni geomorfologiche sulla Variante, sulla base delle informazioni sopra riportate e tenuto conto della destinazione d'uso previsto per l'area, si esprime valutazione positiva, per quanto di competenza, sulla Variante urbanistica.

Per quanto riguarda il progetto della cava, si ritiene che il piano di coltivazione previsto, così come indicato negli elaborati progettuali presentati, sia compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che venga realizzato seguendo le indicazioni del progetto.

Si raccomanda che durante l'avvio della fase preliminare vengano tenute sotto controllo le caratteristiche generali dell'ammasso roccioso ed effettuate misurazioni lungo i fronti di scavo in modo da verificare che l'andamento delle principali discontinuità sia coerente con i dati assunti dal progetto.

Nel caso in cui le risultanze di tali aggiornamenti portassero a definire caratteri dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelli individuati in sede progettuale, con apposita istanza ai sensi della normativa vigente dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali, e dovranno essere adeguate, se opportuno, le caratteristiche geometriche dei fronti oppure dovranno essere previsti gli interventi di consolidamento necessari a garantire le condizioni di stabilità dei fronti.

Si richiama che, in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs 624/1996, è necessario l'aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti.

Al termine della fase preliminare dovrà essere predisposta una specifica Relazione comprendente i risultati dei rilievi geostrutturali condotti e gli eventuali aggiornamenti al quadro progettuale.

Si precisa, infine, che la presente relazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R.45/89, esclusivamente agli aspetti concernenti la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento e non si riferisce a quanto attiene alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore  
Michele Marino

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il referente  
Vittorio Giraud  
Tel. 0121/ 381328-335.7771550  
E-mail: vittorio.giraud@regione.piemonte.it

Coltivazione cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata "Cargui" in comune di Lucerna San Giovanni (To) località Sea

Proponente: Ditta Salusso Fabrizio (P. IVA 02396120046)

R.D.L. n. 3267/1923 - L.r. n. 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici"

Parere in merito agli aspetti forestali e vegetazionali

Il sottoscritto Peterlin Dott. For. Gabriele, funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore tecnico regionale area Metropolitana di Torino, incaricato dal Responsabile del Settore, Dott. For. Elio Pulzoni, dell'istruttoria tecnica per il rilascio del parere forestale previsto dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 6, comma 5, della L.r. n° 45/1989 inerente la proposta di richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. n° 3267/1923;

Visti

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale n° 45 del 09/08/1989;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."

Vista la nota prot. n° 67522/DA1906A in data 11/07/2019, pervenuta in data 11/07/2019 protocollo in ingresso n° 31884/DA1813A, e la nota prot. n° 79075/DA1906A in data 26/08/2019, pervenuta in data 26/08/2019 protocollo in ingresso n° 38133/DA1813A, con le quali si richiede di esprimere le valutazioni di competenza in merito agli aspetti legati alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi di coltivazione per un periodo di 10 anni della ex Cava di Gneiss denominata "Cargui" sita in comune di Luserna San Giovanni, compresa nel Polo Estrattivo 6.1.7 "Ambrasse e Sea", bacino estrattivo "Luserna – Infernotto", località Sea, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal R.D.L. n° 3267/1923, proposti dalla ditta individuale Salusso Fabrizio (P. IVA 02396120046) con sede in Via Maddalena, 25 – 12031 Bagnolo Piemonte (Cn);

Visti:

- la Relazione di Progetto e Studio di Impatto Ambientale Maggio 2019, a firma del Dott. For. Giorgio Berteà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 378A, e del Dott. Geol. Giuseppe Lo Giudice iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia di Torino al n° 284A;
- la Relazione Paesaggistica a firma del Dott. For. Giorgio Berteà e del Dott. Geol. Giuseppe Lo Giudice;
- la Relazione Geomeccanica e Geotecnica redatta dal Dott. Geol. Giuseppe Lo Giudice;
- la Relazione tecnica integrativa Ottobre 2019 a firma del Dott. Berteà e del Dott. Lo Giudice ed i relativi allegati;
- gli altri elaborati di progetto e le relative tavole grafiche;

Considerato che:

- le superfici interessate:

- sono identificate al foglio n° 24, particelle n° 314 e 323 del NCT del comune di Luserna San Giovanni;
- ricadono interamente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal R.D.L. n° 3267/1923;
- non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 3 dell'art. 2 della L.r. n° 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56", in base al quale sono loro delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive relativamente a cave e torbiere;
- in base all'art. 5 della L.r. n° 23/2015 le funzioni di competenza delle Province indicate all'art. 2 della stessa Legge sono esercitate dalla Città Metropolitana di Torino ;
- in base al comma 1 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" l'esercizio della attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città Metropolitana di Torino per il proprio territorio;
- in base al comma 12 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016 , l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989, previa acquisizione dei pareri degli Organi tecnici competenti;
- il progetto di coltivazione interessa una area di cava di superficie complessiva pari a 29.634 m<sup>2</sup> , parzialmente coperta da vegetazione arborea, che insiste su terreni in disponibilità del proponente in ragione del contratto di compravendita del titolo di enfiteuta (livellario) del comune di Luserna San Giovanni per le superfici interessate dalla attività estrattiva stipulato in data 31/08/2018, repertorio n° 197656;
- l'area interessata dal progetto di coltivazione è ubicata in sinistra orografica della Comba Traverso, ad una quota compresa tra 1.194 e 1.267 m.s.l.m., esposizione N-E del versante della dorsale La Sea;
- il progetto di coltivazione si articola in due fasi ciascuna avente durata quinquennale .  
Nel corso del primo quinquennio sarà oggetto di coltivazione una superficie di circa 5.210 m<sup>2</sup>, e si prevede l'estrazione di 100.230 m<sup>3</sup> di materiale lapideo, oltre alla rimozione di sfridi e scarti di lavorazione stoccati in posto per un volume di 1.470 m<sup>3</sup>. L'attività è distinta in ulteriori fase  
Nel corso del secondo quinquennio, ove il materiale si presentasse di buona qualità, la superficie oggetto di coltivazione sarà ulteriormente ampliata di circa 7.980 m<sup>2</sup>, e si prevede l'estrazione di ulteriori 171.390 m<sup>3</sup> di materiale, oltre alla rimozione di ulteriori sfridi e scarti di lavorazione stoccati in posto per un volume di 1.100 m<sup>3</sup>;

Complessivamente la superficie interessata dal progetto per l'intero periodo di coltivazione risulta pari a 13.190 m<sup>2</sup> e prevede un volume di scavo di materiale lapideo pari a 271.620 m<sup>3</sup> e la rimozione di 2.570 m<sup>3</sup> di sfridi e scarti di lavorazione preesistenti, ed il loro conferimento presso il deposito consortile situato il località Creuss;

- l'attività di coltivazione non prevede l'apertura di nuova viabilità, ma sarà utilizzata la viabilità esistente, e la apertura, all'interno dell'area estrattiva, di piste di servizio a carattere temporaneo;
  - la superficie interessata da coltivazione durante il primo quinquennio risulta parzialmente occupata da vegetazione arborea. Il popolamento rinvenibile è costituito essenzialmente da un ceduo di faggio, a cui si accompagnano altre latifoglie quali acero, frassino, olmo e betulla, che localmente possono diventare predominanti. La copertura è generalmente rada, mai colma, la rinnovazione scarsa o assente;
  - nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale;
  - la Relazione di Progetto e Studio di Impatto Ambientale:
    - quantifica al § 4.4.2 la superficie boscata oggetto di trasformazione nell'arco dell'intero periodo di coltivazione della cava in 13.010 m<sup>2</sup>, e non specifica né delimita le superfici interessate dalle singole fasi;
    - indica al § 4.4.3 la modalità con cui si prevede di effettuare la compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2019, che si intende realizzare attraverso un intervento di miglioramento che interesserà una superficie di proprietà del comune di Luserna San Giovanni su cui in passato è stato effettuato un rimboschimento con abete rosso e larice, avente superficie pari a tre volte quella trasformata;
  - in base a quanto riportato dalla Relazione tecnica integrativa Ottobre 2019 e soprattutto in base alle geometrie georiferite relative alle superfici boscate interferite nel corso dell'intero periodo di coltivazione risulta una superficie trasformata pari a:
    - Fase I Primo quinquennio – Saggio Minerario 2.666 m<sup>2</sup>;
    - Fase I Primo quinquennio – Coltivazione 3.920 m<sup>2</sup>;
    - Fase I Primo quinquennio – Totale 6.586 m<sup>2</sup>
    - Fase II Secondo quinquennio – Totale 6.333 m<sup>2</sup>
- La superficie boscata complessivamente trasformata nel corso periodo decennale di coltivazione risulta pertanto pari a 12.919 m<sup>2</sup>
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento previsti al comma 4, lettera d) dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989



- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.
- secondo quanto previsto dall'art. 3.1 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017 il calcolo economico della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'allegato A della stessa Deliberazione e deve rispettare quanto disposto al comma 3.3.

Per il calcolo economico della compensazione, tenuto conto delle condizioni locali, della tipologia del popolamento e dell'intervento proposto, come descritto al § 4.4.2 della Relazione di Progetto e Studio di Impatto Ambientale, e specificato al § 13 della Relazione tecnica integrativa Ottobre 2019 si dovranno adottare i successivi pesi:

A – Forma di governo : 1,5

B – Categoria Forestale (prevalente) : 1,5

C – Ubicazione : 0,5

D – Destinazione, Funzioni prevalenti, Vincoli : 1,5

E – Tipologia e reversibilità della trasformazione :1,5

- il richiedente propone, per assolvere all'obbligo della compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, la realizzazione di un intervento di miglioramento selvicolturale su una superficie boscata di ampiezza pari a tre volte quella trasformata nel corso dell'intero periodo decennale di coltivazione. La proposta non trova riscontro nelle norme vigenti, in quanto la quantificazione della superficie deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'Allegato A all'Allegato 1 della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017, e pertanto non risulta ammissibile;
- secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione previsti al comma 4 dello stesso articolo;
- la coltivazione prevista nella seconda fase, riferita al secondo quinquennio, risulta attualmente presunta, e legata ai risultati ottenuti durante la prima fase. Pertanto la compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 deve essere assolta unicamente per le superfici trasformate durante la Prima Fase di coltivazione prevista nel corso del primo quinquennio e per il periodo di validità della Autorizzazione paesaggistica rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 .

Poiché la superficie trasformata nel corso del primo quinquennio di coltivazione risulta pari a 6.586 m<sup>2</sup>, secondo quanto previsto al § 3.2 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017 la compensazione deve essere assolta unicamente attraverso il versamento in denaro del corrispettivo calcolato in base all'Allegato A della stessa Deliberazione, e quantificato in 25.006,22 €;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto di coltivazione della ex Cava di Gneiss denominata "Cargui" sita in comune di Luserna San Giovanni, compresa nel Polo Estrattivo 6.1.7 "Ambrasse e Sea", bacino estrattivo "Luserna – Infernotto", località Sea, proposto dalla Ditta Salusso Fabrizio (P. IVA 02396120046), come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto nel progetto esaminato, e propone l'adozione delle successive prescrizioni e raccomandazioni:

- la durata della autorizzazione per la realizzazione degli interventi per quanto concerne gli aspetti idrogeologici e di compatibilità con l'assetto del territorio inerenti il R.D.L. n° 3267/1923 e la L.r. n° 45/1989 sia limitata al periodo di validità della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e comunque non oltre la conclusione del primo quinquennio di coltivazione. Decorso tale termine il progetto di coltivazione previsto per il secondo quinquennio, aggiornato in base a quanto effettivamente realizzato, dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione per quanto concerne gli aspetti legati al R.D.L. n° 3267/1923 ed alla L.r. n° 45/1989;
- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
  - effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. n° 4/2009 per la sola superficie interessata nel primo quinquennio di coltivazione nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, adottando per il calcolo economico della compensazione i seguenti coefficienti: A = 1,5 - B = 1,5 - C = 0,5 - D = 1,5 - E = 1,5.  
la compensazione dovrà essere assolta unicamente attraverso il versamento in denaro del corrispettivo calcolato in base all'Allegato A della stessa Deliberazione, e quantificato in 25.006,22 €
- presentare, almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio prevista al § 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017;

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Eventuali varianti introdotte senza la preventiva autorizzazione costituiscono violazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dall'art 19 della L.r. n° 4/2009 e dall'art 19 della L.r. n° 4/2009;

Torino 21/05/2020

Visto  
Il Responsabile di Settore  
Elio Dott. For. Pulzoni

Il Funzionario incaricato  
Peterlin Dott. For. Gabriele

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESP/545/2020A/A1600A*

*Rif. n. 38585/A1610B del 06.05/2020*

Responsabile del procedimento  
c.a. al Responsabile del Settore  
dott. Edoardo Guerrini  
c.a. dott.ssa Claudia Rostagno  
Direzione Competitività del Sistema Regionale,  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
SEDE

Comune di Luserna San Giovanni (TO)

e p.c. Soprintendenza archeologia,  
belle arti e paesaggio per  
la città metropolitana di Torino  
Piazza S. Giovanni n. 2 (TO)

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune : Luserna San Giovanni (TO)  
Fase di valutazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 e degli articoli 23 e  
27bis del D.lgs: 152/2006 per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e  
autorizzazioni coordinate relative al progetto "coltivazione della cava di gneiss  
lamellare (Pietra di Luserna) denominata "Cargui" in località Sea"  
Proponente: Ditta Salusso Fabrizio  
Convocazione di conferenza dei servizi interna indetta per il giorno 27 maggio 2020

### **Comunicazione**

Con riferimento alla nota di convocazione prot.Cl. 8.80.10.014.G0538T.121/2020C.25  
qui pervenuta tramite PEC dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia

mineraria, cave e miniere, in data 06.05.2020, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 27 maggio 2020,

esaminata la documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota sopraccitata,

constatato che l'intervento consiste in "giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazioni coordinate relative al progetto "coltivazione della cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna)".

Il progetto di coltivazione proposto per la cava in località "Cargui" risulta localizzato in un'area rocciosa in significative percentuali di pietra da spacco, e prevede 2 fasi di coltivazione di durata quinquennale. Nel corso della coltivazione (Fase I di progetto, 1°quinquennio) saranno estratti circa 100.230 m3 di materiale. Nel caso in cui il giacimento risultasse di buona qualità, si procederà con la Fase II di progetto (2° quinquennio), che prevede un significativo ampliamento degli scavi effettuati nel corso della Fase I di progetto sia verso monte, sia lateralmente verso nord. Il progetto di coltivazione, di durata decennale, prevede quindi volumi di scavo complessivi pari a circa 271.620 m3 e la rimozione di circa 2.570 m3 di sfridi di cava già presenti in sito.

Verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto **non** sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune Luserna San Giovanni (TO) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008,

con la presente si comunica che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo all'Amministrazione Comunale.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 9 delle Norme di Attuazione del Ppr stesso, laddove gli interventi previsti dovessero costituire variante allo strumento urbanistico vigente, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza della variante rispetto alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato; tale verifica di coerenza dovrà essere riferita agli interventi ricadenti nelle aree oggetto di variante, ancorchè non costituenti beni di natura paesaggistica.

Si resta in attesa del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
*Silvia Brussino*

Il Dirigente del Settore  
*arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Data

*Protocollo* Prot. metadati DOQUI

*Classificazione* 11.60.10 Doc\_Urb A16000 n. 111/2019

Alla c. a.  
Settore regionale A1906  
Polizia mineraria, cave e miniere  
Dott. Edoardo GUERRINI  
Dott. Claudia ROSTAGNO

e p.c.  
Direzione Regionale OOPP  
Settore Sismico  
Via San Giuseppe 39 - 10064 Pinerolo (TO)  
[sismico@cert.regione.piemonte.it](mailto:sismico@cert.regione.piemonte.it)

Città Metropolitana  
Dipartimento Territorio, Edilizia, Viabilità  
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino (TO)  
c.a. arch. Nadio Turchetto  
[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

*Rif. prot.:* AOO A19000 n. Prot. 00004872 del 6 maggio 2020

**OGGETTO:** Cava di gneiss lamellare (Pietra di Luserna) denominata “Cargui” in località Sea. Proponente Salusso Fabrizio. Fase di verifica della procedura di VIA.  
Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI.  
Parere urbanistico ex art. 8 L.R. 23/2016; art. 10 DPGR 2.10.17 n.11/R

Il comune di Luserna San Giovanni è dotato di PRGI approvato con DGR n. 30-15432 del 23 dicembre 1996. Il Comune, che conta circa 8.000 abitanti, ha in preparazione la variante generale ai sensi della LR 13/2013, attualmente nella fase di messa a punto della Proposta tecnica di progetto definitivo.

Il presente parere è compreso nella procedura definita dall'articolo 8 della LR 23/2016 (Disciplina delle attività estrattive) laddove indica che "Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ... sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi ... . In tale caso, .... l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale.". Oltre a ciò, il comma 3 indica che "... l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva."

In coerenza con quanto sopra, il Regolamento regionale: "Attuazione dell'articolo 39 della LR 17 novembre 2016 n. 23 in materia di attività estrattive" (DPGR 2 ottobre 2017 n. 11/R), art. 10, commi 5 e 6, indica: "... nel caso in cui il progetto di coltivazione è sottoposto direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, ... In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III e V della l.r. 23/2016, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29 l.r. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e della contestuale variante urbanistica, ove necessaria; l'approvazione della variante urbanistica è condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori."

Vista la richiesta formulata da codesto settore, A19000 n. Prot. 00004872 del 6 maggio 2020, si evidenziano i principali elementi della previsione:

- La cava è localizzata nel comune di Luserna San Giovanni a confine con il comune di Bagnolo (Provincia di Cuneo)
- la modifica interessa una superficie di circa 16.000 mq di territorio situato a circa 1.300 metri di quota, destinato dal PRGI vigente ad Area agricola che acquisisce la destinazione Area per l'industria e/o attività estrattiva a cava denominata D6d. Essa sarà dotata di una specifica scheda d'area;
- l'area in oggetto era stata usata come cava e abbandonata negli anni '70 del secolo scorso. Essa era ormai in disuso e parzialmente rivegetata (cfr foto)
- l'area rientra in un settore dove sono già presenti altre aree di cava.

Si prende inoltre atto che:

- l'Unione Montana Pinerolese, con Determinazione n. 19 del 9 marzo 2020, esaminati i pareri degli enti consultati (tra cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; e A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest), ha escluso la Variante dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.
- Sono stati integrati gli elaborati con la Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale redatta con le modalità di cui al Regolamento attuativo dello stesso PPR. A tale proposito si evidenzia la sostanziale coerenza di quanto previsto con le norme e le indicazioni paesaggistiche di ordine superiore.

Dallo stesso elaborato si evince che l'area di cava non rientra tra le aree ad uso civico del Comune di Luserna.



### **Parere urbanistico**

Si prende positivamente atto che la trasformazione in oggetto riguarda la riattivazione della cava Cargui, con la modifica della destinazione d'uso da agricola a produttiva. Tale modifica (che al momento pare avere ricadute solo in cartografia) è coerente con la destinazione urbanistica della zona estrattiva del polo SEA, nel cui ambito la cava è localizzata pur non risultando inserita in quanto in disuso da molti anni (dagli anni 70). L'area è infatti circondata dalle attività estrattive del polo SEA, ricadenti nel Comune di Luserna e di Bagnolo, e ne potenzia le funzioni già presenti.

Per l'adeguamento del PRGI alla presente modifica, ai fini della compatibilità acustica si evidenzia l'opportunità di inserire una o più fasce "cuscinetto" tra aree con classi acustiche diverse, nonché di effettuare una valutazione di compatibilità acustica con il piano di zonizzazione del comune di Bagnolo Piemonte, limitrofo ad una parte del perimetro della cava.

Si rileva infine che la presente modifica alle previsioni urbanistiche del PRGI vigente dovrà essere recepita anche dalla Variante generale in corso, nell'ambito della Proposta tecnica del Progetto definitivo.

Il funzionario istruttore  
arch. Paola BISIO

Il Dirigente del Settore  
**ing. Salvatore SCIFO**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005*

**Referente**  
PB  
011 4322744



## COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

*Sportello Unico per l'Edilizia*

*Tel. 0121954330 fax 0121900421*

*e-mail: areatecnica@comune.luserna.to.it*

OGGETTO: Decreto Legislativo 22.12.2004 n. 42 e s.m.i. - Parte III  
Legge Regionale 01.12.2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI  
Istanza: **DITTA SALUSSO FABRIZIO**  
Oggetto: **COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE (PIETRA DI LUSERNA) DENOMINATA "CARGUI", in Località Sea.**

### **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 3/2020 del 25.02.2020**

Premesso che :

- il Decreto Legislativo 22.12.2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” assegna alla Regione la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, prevista dall’art. 146 del D.Lgs citato, su immobile ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termine degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157;
- la Regione Piemonte con Legge Regionale 01.12.2008 n. 32 e s.m.i., all’art. 3, comma 2, ha delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi non elencati al comma 1 del medesimo articolo, previa istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.04.2009 “Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, è stata istituita detta Commissione e ne sono state stabilite le modalità di funzionamento;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 31.07.2019 sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione;

Vista l’istanza presentata dalla **DITTA SALUSSO FABRIZIO** in data **12.06.2019** prot. n. **10946**, diretta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione di **lavori di COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE (PIETRA DI LUSERNA) DENOMINATA "CARGUI", in Località Sea**, nel Comune di Luserna San Giovanni;

Vista la documentazione progettuale a firma del Tecnico abilitato Dott. Geol. Giuseppe LO GIUDICE, corredato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005;

La zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico - Ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui all’art. 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. 42/04 s.m.i.;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli la cui autorizzazione è delegata al Comune, ai sensi e per gli effetti della L.R. 32/2008 art.3, comma 2 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data **22.01.2020** con verbale n. **01/2020**.

Vista la relazione tecnica illustrativa redatta dal Responsabile del procedimento paesaggistico in data 22.01.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Richiamata la nota inviata dal Comune di Luserna San Giovanni in data 22.01.2020 prot. n. 1340, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con la quale veniva trasmessa la relazione tecnica illustrativa e copia del sopraccitato verbale della Commissione Locale per il Paesaggio, per l'espressione del parere richiesto dall'art. 146 comma 5 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;

Richiama la nota della competente Soprintendenza del 13.02.2020, pervenuta in pari data al prot. n. 2812, con la quale si esprime parere favorevole all'intervento proposto, rappresentando che *“qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti, strutture e stratigrafie di natura archeologica, è necessario ai sensi dell'art.90 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a quest'Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza”*;

Visto il Decreto Legislativo 22.12.2004 n. 42 e s.m.i. - Parte III “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

### SI AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i., la **DITTA SALUSSO FABRIZIO**, con sede in Bagnolo Piemonte – Via Maddalena n. 25, **P.I. 02396120046**, alla realizzazione dell'intervento di **COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE (PIETRA DI LUSERNA) DENOMINATA "CARGUI", in Località Sea**, nel Comune di Luserna San Giovanni, come da progetto presentato in data **12.06.2019**;

Si precisa che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto;

Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, il termine di efficacia della presente Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. L'Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, o Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla sua notifica;

IL RESPONSABILE DEL  
PROVVEDIMENTO  
(BENEDETTO geom. Marco)  
f.to digitalmente